Sentenza n. 76 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32208**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **81065** reso dall'agente contabile Bonora Dimitri (C.F. BNRDTR76T15H823L), quale consegnatario dei beni mobili presso il **Comune di Portogruaro**, per il periodo 01/01/2022 - 31/03/2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Carola Pagliarin (C.F. PGLCRL72H62 F241R) e dall'Avv. Martina Brasson (C.F. BRSMTN84C52G224Y), elettivamente domiciliato presso lo studio di queste ultime sito in via degli Zabarella, n. 38, Padova (pec carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it, pec martina.brasson@ordineavvocatipadova.it);

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 12 febbraio 2025 tenutasi con l'assistenza del dr. Marco Greggio e data per letta la relazione, l'Avv. Martina Brasson per

l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Spagnuolo.

FATTO

1. Con relazione n. 453/2024, il Magistrato designato riferiva in ordine al conto giudiziale n. 81065, reso dall'agente contabile Dimitri Bonora, consegnatario di beni mobili presso il Comune di Portogruaro, per il periodo 01/01/2022 - 31/03/2022, depositato in data 30/05/2023.

Rappresentava, in particolare, che il conto, pur risultando formalmente conforme alla normativa vigente, risultava privo della documentazione necessaria per la verifica della regolarità della gestione. A seguito di richiesta istruttoria, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune ha depositato la documentazione integrativa.

In esito all'esame del conto, il Magistrato istruttore riscontrava una mancata corrispondenza tra la consistenza finale del conto reso dall'agente cessante e la consistenza iniziale del conto del subentrante, relativo al successivo periodo di gestione (01/04/2022 - 30/06/2022). Inoltre, non risultava depositata la relazione dell'organo di controllo interno, richiesta dall'art. 139, comma 2, c.g.c.. Poiché trattasi di conto di ultima gestione (art. 147, c. 3, lett. b, c.g.c.), è stata disposta l'iscrizione a ruolo.

2. L'agente contabile ha prodotto una memoria difensiva, evidenziando che l'incongruenza prospettata nella relazione di deferimento deriverebbe da una diversa modalità di registrazione contabile e non da un'amministrazione irregolare dei beni, trattandosi di un mero errore di incolonnamento nella rappresentazione dei valori. Ha, altresì, depositato copia della relazione ex art. 139 c.g.c. e ha chiarito che la gestione si è svolta in conformità alle procedure

adottate dal Comune, senza generare ammanchi o profili di responsabilità, insistendo per l'approvazione del conto e per il discarico.

3. All'udienza pubblica del **12 febbraio 2025** le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio dispone il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, c. 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto in oggetto, rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

In particolare, come evidenziato dalla difesa, sebbene il conto del dott. Bonora indichi una consistenza finale pari a zero al 31/03/2022, mentre quello dell'agente subentrante contempla la cifra iniziale di 63.709,26 euro al 01/04/2022, tale apparente discrepanza è attribuibile a un mero errore formale di incolonnamento. Il medesimo importo risulta infatti registrato come "scarico" nel conto di Bonora, benché esso rappresenti effettivamente la consistenza residua finale dei beni al termine della gestione.

In sostanza, non esiste una reale incongruenza tra i due conti, bensì un errore derivante dal programma gestionale che non implica responsabilità o mancanze da parte dell'agente contabile. A conferma della correttezza gestionale, rilevano altresì le procedure seguite, in linea con le normative e con il software dedicato. Tale ultimo sistema consentiva la registrazione e gestione continua dei beni, con aggiornamenti annuali utili per l'approvazione del bilancio e dello stato patrimoniale. Il conto giudiziale rappresentava, quindi, la movimentazione dei beni nell'anno, inclusi acquisti, trasferimenti e dismissioni. Nel caso di specie, l'importo di 63.709,26 euro corrisponde alla rimanenza finale del magazzino, al termine della gestione dell'agente

cessante, che diventa poi il carico iniziale nella gestione dell'agente subentrante.

Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., la difesa ha depositato copia della relazione redatta in data 28/04/2023 dall'Unità Interna di Controllo del Comune di Portogruaro e sottoscritta dai relativi componenti (Segretario Generale e Dirigente f.f. dell'Area Amministrativa, Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, Dirigente dell'Area Tecnica, Dirigente dell'Area Vigilanza). Tale documento rappresenta, con specifico riferimento alla gestione del dott. Bonora, l'attività di controllo esercitata per l'anno 2022, nonché le verifiche effettuate sulla tenuta/aggiornamento annuale dell'inventario e sulla compilazione dei conti giudiziali.

In conclusione, alla luce di quanto suesposto, il Collegio approva il conto giudiziale n. 81065 e dispone il discarico dell'agente contabile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo di udienza, ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b, c.g.c..

2. Ritiene, infine, il Collegio che, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non meriti accoglimento l'istanza formulata dalla difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi dell'oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32208** del registro di Segreteria, approva il conto giudiziale n. **81065** e per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile Dimitri Bonora.

Non luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Innocenza Zaffina — Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) — (*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 19/03/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(*firmato digitalmente*)